

Risposte a quesiti gara concessioni giochi a distanza

Procedura integrativa

III Serie

Domanda 1:	Vorrei chiedere, a proposito della procedura d'integrazione della convenzione di concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici, qual è la differenza tra lo schema di atto integrativo richiesto dall'art. 4 punto 3) della procedura ed i 3 esemplari dell'atto integrativo richiesti dall'art. 4 punto 8). Se sono l'identica cosa, devono essere compilati tutti alla stessa maniera?
Risposta 1:	Come precisato nelle istruzioni della procedura di integrazione, lo schema di atto integrativo richiesto dal paragrafo 4, punto 3 ha lo scopo di assicurare l'accettazione del suo contenuto da parte del soggetto partecipante mediante sottoscrizione dello stesso. I tre esemplari previsti dal numero 8 dello stesso paragrafo sono necessari per la firma dell'aggiudicatario e controfirma dell'atto integrativo da parte del rappresentante di AAMS e quindi per il perfezionamento della stipula dell'atto integrativo. Vedasi anche risposta n.10 chiarimenti del 25 marzo 2011.
Domanda 2:	Un soggetto titolare di concessione rinnovata in scadenza a giugno 2012 per poter proseguire ad accettare il gioco a distanza solo per le scommesse sportive, è tenuto a prestare una fidejussione, avendone già una in essere, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di integrazione della convenzione in atto?
Risposta 2:	I soggetti partecipanti alla procedura di integrazione sono tenuti a prestare o ad adeguare la garanzia definitiva di cui all'articolo 15 dell'atto integrativo e relativo allegato 1
Domanda 3:	L'oggetto della nostra garanzia attualmente in essere, già incorpora le previsioni del comma 2 lett. a) e b), dell'articolo 15 dell'atto integrativo nonché la clausola prevista dal comma 6(escussione della garanzia in caso di decadenza o revoca della concessione). E' sufficiente quindi, ai sensi del comma 3 articolo 15, che venga presentata l'attuale garanzia bancaria adeguata nell'importo, con la somma che trovo indicata nella nostra area riservata di AAMS, sotto la voce situazione contabile e dettaglio Garanzie?
Risposta 3:	L'importo della garanzia deve essere adeguato secondo la convenzione preesistente. Deve essere comunque pari ad almeno 200.000,00 euro.
Domanda 4:	Nell'intestazione della domanda, si chiede di indicare il nome del FSC per il colloquio con il protocollo di comunicazione del PGAD. Premesso che il colloquio con il PSQF continueremo ad utilizzare il nostro attuale FSC- per il PGAD diventeremo noi stessi FSC, una volta che avremo superato il relativo test (verifica tecnico-funzionale). <ol style="list-style-type: none">1 E' corretto indicare nella domanda la ragione sociale del concessionario partecipante come FSC per il colloquio del PGAD?2 E' corretto ritenere che dovremo procedere alla verifica tecnico funzionale per il PGAD, mentre saremo esonerati dalla verifica tecnico funzionale di cui all'art. 13 per il PSQF (utilizzando per questo protocollo il medesimo FSC), come previsto dal documento Procedura di integrazione della convenzione, al capitolo 6?
Risposta 4:	<ol style="list-style-type: none">1. La risposta è positiva.2. Il concessionario che partecipa alla procedura d'integrazione è esonerato dal sostenere le verifiche tecnico-funzionali di cui all'articolo 13 per i prodotti di gioco per cui già esercita la raccolta. Il concessionario che intenda operare come FSC di sè stesso per il protocollo PGAD effettuerà

	<p>le prove di comunicazione in ambiente di test e dichiarerà la propria disponibilità a sostenere il collaudo al fine di essere abilitato. Le modalità di collaudo saranno comunicate nel sito www.aams.gov.it</p>
Domanda 5:	<p>Nelle “regole amministrative” scaricate alla sezione http://www.aams.gov.it/?id=7020 al punto 7 è richiesto di allegare alla domanda anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lettera c) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto; - lettera d) documento comprovante che il soggetto partecipante è un operatore di gioco che esercita sulla base di autorizzazione rilasciata dall’autorità competente; <p>al punto 8 delle stesse “Regole amministrative” è richiesto il pagamento di un contributo di euro 200 a favore dell’Autorità di Vigilanza.</p> <p>E’ corretto ritenere che questa documentazione, non segnalata nella “Procedura di integrazione della convenzione di concessione”, non vada presentata nel caso di compilazione dell’istanza di richiesta di integrazione della concessione, ma solo nel caso di richiesta di assegnazione di nuova concessione?</p>
Risposta 5:	<p>La risposta è positiva.</p>
Domanda 6:	<p>Una società concessionaria titolare di concessione “Bersani”ippica con attivazione del diritto a distanza che intende sottoscrivere l’atto integrativo potrà continuare provvisoriamente a raccogliere le scommesse sportive, in qualità di titolare di sistema per la concessione sportiva 3XXX della quale essa stessa è proprietaria e attraverso la quale attualmente raccoglie sui propri siti autorizzati e per la quale non intende invece sottoscrivere l’atto integrativo, fino a quando la concessione ippica non avrà superato i collaudi al fine di garantirsi la necessaria continuità operativa?</p>
Risposta 6:	<p>La stipula dell’atto integrativo alla concessione “Bersani”ippica comporta il diritto ad estendere la raccolta a distanza alle scommesse sportive, ma non il diritto ad operare in qualità di titolare di sistema. La concessione sportiva rinnovata naturalmente potrà continuare a raccogliere il gioco a distanza non oltre i centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione del D.D. 8 febbraio 2011.</p>
Domanda 7:	<p>In relazione alla procedura d’integrazione della convenzione di concessione per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici ai sensi dell’art. 24, comma 22, della legge 7 luglio 2009 n. 88, e in particolar modo alla garanzia richiesta, rilevato che l’articolo 15 dell’atto integrativo al punto 3 prevede che la stessa: “può essere altresì prestata adeguando l’oggetto e, eventualmente, l’importo della garanzia già rilasciata nell’ambito del rapporto concessorio che dà titolo al presente atto integrativo, con efficacia fino alla data di adeguamento o rinnovo della stessa, prevista dal rapporto concessorio già in essere”, si chiede:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l’esatta dicitura da inserire per l’adeguamento dell’oggetto; 2. se la disposizione richiamata deve essere interpretata nel senso che ai fini della stipula dell’atto integrativo è sufficiente ampliare l’oggetto della fidejussione da rilasciare e nella misura richiesta ai fini del rispetto dell’obbligo di adeguamento prescritto dal rapporto concessorio già in essere; 3. se l’ampliamento dell’oggetto e l’adeguamento dell’importo della fidejussione nella misura di cui sopra è indicata nell’area riservata deve ritenersi sufficiente anche nel caso in cui si vogliono conseguire gli ulteriori giochi pubblici con raccolta a distanza di cui al paragrafo 2 punto 1 delle regole amministrative, lettere f) e k).
Risposta 7:	<p>L’oggetto della garanzia già prestata per il rapporto concessionario in essere</p>

	<p>(ovvero la lettera d'impegno del soggetto emittente) può essere adeguato trascrivendo il testo dell'articolo 15 comma 2 dell'atto integrativo ovvero facendo puntuale rinvio allo stesso. Non esiste un fac-simile già predisposto.</p> <p>L'adeguamento dell'importo della garanzia già prestata deve avvenire aumentandone l'ammontare già versato fino a concorrenza dell'importo di euro 200.000,00 per ogni concessione che si intende integrare, indipendentemente dal conseguimento o meno di ulteriori tipologie di giochi pubblici da raccogliere a distanza.</p>
Domanda 8:	<p>Se il concessionario di cui all'articolo 38, comma 4 del decreto legge 4 luglio 2006 . 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha già prestato una garanzia ad AAMS pari ad € 150.000 ed il valore della garanzia per l'anno 2011 richiesta da AAMS così come previsto dall'area riservata al concessionario è inferiore al valore prestato (130.000) il concessionario che vuole ampliare la concessione anche al gioco del bingo, deve prestare una ulteriore garanzia o è sufficiente quella che ha già prestato?</p>
Risposta 8:	<p>Il concessionario istante che partecipa alla procedura di integrazione della convenzione in esercizio può prestare una nuova garanzia dell'importo di euro 200.000,00 ovvero integrare quella già prestata per il rapporto concessorio in essere fino a concorrenza dello stesso importo di 200.000,00 euro, indipendentemente dal valore segnalato nell'area riservata di AAMS.</p>
Domanda 9:	<p>Il concessionario del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29 (concessionari Bingo) che già sta raccogliendo a distanza il bingo, attraverso un titolare di sistema di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (concessionari "Bersani") e che non è interessato ad ampliare ulteriori giochi per la propria concessione, è comunque obbligato all'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 24, commi da 1 a 26 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è sufficiente che l'attuale titolare di sistema si adegui a tale legge?</p>
Risposta 9:	<p>Il soggetto richiedente qualora voglia continuare a raccogliere i giochi pubblici a distanza dovrà partecipare alla procedura di integrazione della convenzione in esercizio, ai fini del mero adeguamento all'articolo 24 legge n. 88/09, osservando nello specifico anche le istruzioni impartite per la raccolta a distanza tramite titolare di sistema ove voglia avvalersi di tale possibilità in via temporanea (paragrafo 3).</p>
Domanda 10:	<p>Un concessionario rinnovato sportivo che intende proseguire la raccolta delle scommesse sportive per via telematica sino alla scadenza delle attuali concessioni e che non si avvale di un titolare di sistema deve fornire una garanzia minima di € 200.000,00 anche adeguando quella in essere modificando l'oggetto e l'importo se non raggiunge quella soglia.</p> <p>Può il concessionario che ha altre garanzie relative ad altre concessioni (Bersani), a favore di AAMS, che sommate a quella della rinnovata superano di gran lunga l'importo richiesto, modificando l'oggetto di tutte usufruire della sommatoria degli importi? O anche in alternativa integrare quella in essere con un istituto diverso da quello che ha emesso la prima, fino al raggiungimento del minimale richiesto ?</p>
Risposta 10:	<p>La risposta è negativa. Per ogni concessione per la quale si chiede l'adeguamento occorre presentare una nuova garanzia avente l'importo di euro 200.000,00 o adeguare quella preesistente fino a concorrenza dello stesso ammontare anche facendo ricorso ad un diverso soggetto emittente.</p>
Domanda 11:	<p>Premesso che:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. l'articolo 15, comma 3 dello schema di atto integrativo della convenzione di concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici ai sensi dell'articolo 24, comma 22, della legge 7 luglio 2009, n. 88, prevede che la garanzia fideiussoria possa essere altresì prestata adeguando l'oggetto e, eventualmente, l'importo della garanzia già rilasciata nell'ambito del rapporto concessorio che dà titolo all'atto integrativo; 2. la procedura di integrazione della convenzione, al paragrafo 4 riporta i documenti che debbono essere allegati alla richiesta di partecipazione alla procedura per la stipula dell'atto integrativo e tra gli altri prevede la possibilità di presentare impegno della banca o della società assicurativa al rilascio della garanzia, si chiede se tale impegno possa riferirsi anche all'adeguamento dell'oggetto ed, eventualmente dell'importo di quella già rilasciata nell'ambito del rapporto concessorio in essere.
Risposta 11:	La risposta è affermativa.
Domanda 12:	<p>L'articolo 15, comma 3, dello schema di atto integrativo prevede la possibilità di integrare l'oggetto della garanzia già rilasciata nell'ambito del rapporto concessorio.</p> <p>La garanzia da adeguare è quella da 516.000,00 euro o quella da 50.000,00 euro rilasciata per il bingo online?</p>
Risposta 12:	La garanzia da adeguare, soltanto nell'oggetto, non nell'importo nel caso in esame, è quella del rapporto concessorio in essere per l'esercizio dei giochi pubblici tramite rete fisica di € 516.000,00.
Domanda 13:	Una società titolare di una concessione per la raccolta a distanza di bingo, deve presentare la domanda di sottoscrizione dell'atto integrativo entro l'8 aprile 2011? La deve presentare solo nel caso che voglia integrare la propria concessione bingo a distanza con gli altri giochi?
Risposta 13:	Il richiedente deve presentare la domanda di partecipazione alla procedura di integrazione della convenzione in atto indipendentemente dalla richiesta o meno di ampliamento della gamma di giochi a distanza da offrire.
Domanda 14:	Nel caso il concessionario di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, stia già raccogliendo il bingo a distanza per conto di un concessionario di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, potrà ampliare (ad esempio tra un anno) la propria concessione, continuando attualmente a raccogliere per conto dell'attuale concessionario bingo o in ogni caso è obbligato al versamento dell'importo di € 50.000 all'atto della presentazione dell'atto integrativo?
Risposta 14:	Il concessionario in parola dovrà presentare la domanda per stipulare l'atto integrativo entro il termine dell'8 aprile p.v. per continuare la raccolta dei giochi a distanza già esercitati ed eventualmente ampliare la gamma al bingo previo versamento del relativo corrispettivo.
Domanda 15:	1. Come è noto i concessionari cosiddetti Bersani hanno l'obbligo di adeguare le garanzie fideiussorie del rapporto concessorio in essere entro il 31 marzo 2011; nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di garanzie di importo molto più elevato di quello che è attualmente richiesto per la partecipazione della convenzione di concessione ed anche più elevato rispetto agli importi richiesti a regime, in virtù dei nuovi criteri di calcolo stabiliti nell'atto integrativo stesso.

	<p>Premesso quanto sopra si ritiene che i concessionari possono non adeguare entro il 31 marzo 2011 l'importo della garanzia in essere, limitandosi ad ampliarne l'oggetto così come previsto dall'articolo 15, comma 3 dello schema di atto integrativo della convenzione di concessione. In caso contrario i concessionari si vedrebbero costretti ad adeguare nell'importo una garanzia che subito dopo la sottoscrizione dell'atto integrativo risulterebbe troppo onerosa rispetto al nuovo regime concessorio. Voglia pertanto codesta Amministrazione far conoscere il proprio avviso al riguardo.</p> <p>2. Nel caso in cui i concessionari abbiano presentato a codesta Amministrazione più di una garanzia per gli obblighi derivanti dallo stesso rapporto concessorio (più garanzie di diversi istituti bancari che complessivamente concorrono a formare l'importo richiesto dalla convenzione della concessione) si ritiene che possa essere adeguato l'oggetto di una delle garanzie prestate purchè la stessa sia di importo uguale o superiore ad € 200.000,00, voglia pertanto codesta Amministrazione confermare tale assunto.</p> <p>3. Sempre in tema di garanzie fideiussorie si rappresenta che la garanzia prestata dai concessionari del gioco del bingo non prevede l'adeguamento annuale dell'importo con il rinnovo della stessa, pertanto si chiede che sia comunque possibile l'adeguamento dell'oggetto di quella in essere, come previsto dal comma 3 dell'articolo 15 dello schema di atto integrativo, per poi adeguarne l'importo entro il 31 marzo 2012, così come previsto dal successivo comma 4 dello stesso articolo</p> <p>4. Infine si chiede di conoscere se può essere adeguato l'oggetto delle garanzie prestate in forma di cauzione, in numerario o in titoli di Stato</p>
Risposta 15:	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'adeguamento prescritto per il rapporto di concessione in esercizio da effettuare entro il 31 marzo 2011 è comunque dovuto, fermi restando i criteri di determinazione dell'importo della garanzia previsti successivamente alla stipula dell'atto integrativo. 2. La risposta è affermativa. 3. La risposta è affermativa. 4. La risposta in via di principio è affermativa, fatte salve le modalità tecniche richieste dai soggetti emittenti delle cauzioni.
Domanda 16:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nel caso in cui si richieda la partecipazione alla procedura integrativa per una concessione esistente, è sufficiente adeguare esclusivamente l'oggetto della fidejussione in essere laddove l'importo sia superiore ai 200.000,00 euro ? 2. Nel caso in cui il concessionario, è titolare di sistema che cosa si intende quando si afferma che: <ol style="list-style-type: none"> a) "saranno ammessi a proseguire l'utilizzo del sistema di conti di gioco di cui dispongono per l'acquisto di diritti di partecipazione ai giochi a distanza esercitati da altri concessionari per un periodo non eccedente i 240 giorni a decorrere dalla stipula dell'atto integrativo?" b) Ed ancora come bisogna comportarsi verso tutti i concessionari terrestri abilitati al telematico che operano sulla rete del titolare ? c) Cosa succede nel caso presentino l'istanza ovvero non la presentino? 3. Sono permesse le cosiddette "skin"? Quale sono gli obblighi? 4. Per quanto riguarda il collaudo PGAD quali sono le modalità di prenotazione dello stesso?
Risposta 16:	<ol style="list-style-type: none"> 1. La risposta è affermativa 2. a) I concessionari che alla data di pubblicazione del decreto direttoriale dell'8 febbraio 2011 operino come titolari di sistema ed intendono

	<p>proseguire, oltre la data di stipula dell'atto integrativo, nell'utilizzo del sistema dei conti di gioco di cui dispongono per l'acquisto di diritti di partecipazione ai giochi a distanza esercitati da altri concessionari, dovranno dimostrare di aver presentato, entro la data di stipula dell'atto integrativo, la domanda di partecipazione alla procedura selettiva .</p> <p>b) La domanda non è chiara.</p> <p>c) I concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici che omettono di dell'atto integrativo perdono il diritto della raccolta a distanza dei giochi pubblici decorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto direttoriale dell'8 febbraio 2011 avvenuta il 9 marzo 2011, fermo quanto stabilito al paragrafo 3 delle istruzioni della procedura integrativa delle convenzioni in atto a proposito dei titolari di sistema.</p> <p>3. Elementi di informazione possono essere tratti dall'articolo 9, comma 3 del decreto direttoriale 2011/666/giochi/GAD inerente alla disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza.</p> <p>4. Il fornitore di servizi di connettività che intenda essere abilitato alla comunicazione mediante protocollo PGAD e abbia effettuato le prove di comunicazione in ambiente di test, può comunicare all'Ufficio gioco a distanza le disponibilità a sostenere il collaudo. Le modalità di collaudo saranno comunicate nel sito www.aams.gov.it</p>
<p>Domanda 17:</p>	<p>1) Lo scrivente concessionario è titolare (i) della convenzione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 38 comma 4 del d.l. 4 luglio 2006 n.233 convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e (ii) della convenzione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38 comma 2 del d.l. 4 luglio 2006 n .233, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248. Si chiede, se al fine di procedere all'integrazione di entrambe le concessioni, sia sufficiente procedere ad un'unica istanza di integrazione, specificando che la stessa debba intendersi riferita ad entrambe le succitate convenzioni.</p> <p>2) L'articolo 15 punto 3 dello schema dell'atto integrativo della convenzione di concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici ai sensi dell'art. 24 comma 22 della legge 7 luglio 2009 n. 88, prevede che "la garanzia può essere altresì prestata adeguando l'oggetto e, eventualmente, l'importo della garanzia già rilasciata nell'ambito del rapporto concessorio che dà titolo al presente atto integrativo con efficacia fino alla data di adeguamento o rinnovo della stessa prevista dal rapporto concessorio già in essere". Avendo lo scrivente fornito idonee fideiussioni a favore di codesta Amministrazione, a garanzia della raccolta dei giochi oggetto delle predette concessioni con massimali superiori a quelli indicati nel predetto art. 15, si chiede se, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto sia sufficiente adeguare l'oggetto di tali fideiussioni ampliando lo stesso a quanto indicato dall'art. 15 comma 2 ai punti a) e b).</p> <p>3) Con riferimento alla dichiarazione di cui al punto k dello schema di domanda di partecipazione alla procedura di integrazione della convenzione per l'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 24, comma 11 lettere dalla a) alla f) della legge 7 luglio 2009 n.88 a mezzo della quale i candidati sono chiamati a dichiarare di essere in regola con i pagamenti dovuti alle Amministrazioni interessate in relazione alle concessioni precedentemente conseguite, per l'esercizio dei giochi oggetto della procedura di integrazione</p>

	<p>della convenzione, si chiede all'Amministrazione di voler chiarire i seguenti punti:</p> <p>a) Se quanto previsto dal paragrafo 5 punto 2 delle regole amministrative per l'assegnazione della concessione e la stipula della convenzione possa ritenersi applicabile, in via analogica e nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento, anche nella procedura di integrazione della convenzione;</p> <p>b) Se, con espresso riferimento (i) alla richiesta di pagamento anticipato dell'ultima rata dei minimi relativi agli anni 2000, 2001 e 2002 delle concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche assegnate nell'anno 2000 e con riferimento (ii) ai minimi garantiti delle medesime concessioni relativi agli anni 2007, 2008, 2009, - questi ultimi non corrisposti dai concessionari in quanto non determinati secondo le regole di salvaguardia dei medesimi di cui all'art. 38, c. 4 del DL 223/2006, ancora in corso di definizione da parte di questa Amministrazione – la loro mancata corresponsione, unitamente al mancato anticipato pagamento di quanto sub (i) , nonostante la procedura di rideterminazione degli stessi tuttora in corso, debba essere considerata elemento ostativo alla partecipazione alla procedura di selezione o se, diversamente, pendendo tuttora il procedimento amministrativo di definizione delle richiamate regole di salvaguardia dei concessionari ante Decreto Bersani e di rideterminazione del “quantum debeatur”, i riferiti concessionari possano partecipare alla procedura di selezione in quanto non considerabili inadempienti, né in relazione a quanto sub (i), né in relazione a quanto sub (ii).</p>
Risposta 17:	<p>1) Occorre presentare due domande di integrazioni delle convenzioni in atto.</p> <p>2) La risposta è affermativa fermo restando l'adeguamento dell'importo prescritto per il rapporto di concessione in esercizio da effettuare entro il 31 marzo 2011, nonché i criteri di determinazione dell'importo della garanzia previsti successivamente alla stipula dell'atto integrativo</p> <p>3) a) La risposta è affermativa. b) Non costituisce motivo ostativo alla partecipazione alla procedura selettiva il mancato pagamento delle differenze dei minimi garantiti per le quali è tuttora pendente il contenzioso amministrativo in dipendenza della mancata attuazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 38, comma 4 del D.L.n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006. È, invece, considerato allo stato debito pendente ai fini della procedura il mancato pagamento delle rate dei minimi relativi agli anni 2000-2001-2002.</p>
Domanda 18:	<p>1. Si chiede di chiarire se il concessionario che attualmente eserciti, in quanto appositamente abilitato, la raccolta a distanza delle scommesse sia ippiche che sportive, in virtù di due separate concessioni affidate in esito alle gare pubbliche nel 1999 e successivamente rinnovate, debba, al fine di proseguire entrambe le attività, presentare due separate domande di partecipazione alla procedura di integrazione o possa presentare un'unica domanda con riferimento ad entrambe le concessioni interessate.</p> <p>2. In riferimento agli ulteriori adempimenti di cui al paragrafo 10 punto 2 del documento recante le disposizioni relative alle modalità di partecipazione alla procedura di integrazione della convenzione di</p>

	<p>concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici di cui all'art. 24, comma 22 della Legge 7 luglio 2009 n. 88, si chiede di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) confermare che, ai fini del completamento delle operazioni di adeguamento dei contratti di conto di gioco, già sottoscritti alla data di stipula dell'atto integrativo della suddetta convenzione di concessione, il concessionario disponga del termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI (n. 56 del 9 marzo 2011) del Decreto direttoriale AAMS dell'8 febbraio 2011; b) confermare che, al fine di acquisire il consenso dei clienti già titolari di un contratto di conto di gioco a rinnovare la stipula del contratto adeguato secondo le nuove disposizioni emanate, il concessionario possa procedere mediante la sottoscrizione integrale di un nuovo testo contrattuale o, in alternativa, acquisire il consenso dei predetti clienti attraverso l'accettazione delle sole disposizioni contrattuali che hanno formato oggetto di adeguamento; c) chiarire in quale momento e con quali formalità possano essere sottoposte in approvazione a codesta amministrazione, eventuali modifiche che il concessionario intenda apportare al contratto di conto di gioco dallo stesso adottato , rispetto dallo schema allegato all'atto integrativo. <p>3. Con riferimento al paragrafo 4 punto 9) del documento recante le disposizioni relative alle modalità di partecipazione alla procedura di integrazione della convenzione di concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici ai sensi dell'art. 24, c. 22 della Legge n. 88/2009, si chiede conferma che per i soggetti che già esercitano la raccolta dei giochi a distanza in virtù di un titolo concessorio/autorizzatorio rilasciato da AAMS a valle delle precedenti verifiche tecnico-funzionali dalla stesse eseguite, la dichiarazione ivi prevista sia quella già contenuta nello schema di domanda di partecipazione (cfr pag. 5 lett. 1) e resa ai sensi D.P.R. n. 445/2000 e che pertanto, non sia necessario produrre alcuna ulteriore documentazione al riguardo.</p> <p>4. Si chiede conferma che la facoltà di cui alla lettera f) pag. 6 della domanda di partecipazione alla procedura di integrazione sia esercitabile anche con riferimento ai giochi di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) e b) del Decreto Direttoriale 10 gennaio 2011 (pubblicato sulla GURI n. 27 del 3 febbraio 2011);</p> <p>5. Con riferimento al punto 12 (pag. 9) della domanda di partecipazione alla procedura di integrazione, si chiede di confermare che le dichiarazioni ivi indicate – incluse quelle relative ai componenti degli organi di amministrazione o ai rappresentanti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione della suddetta procedura – possano essere validamente sostituite da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) " Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato" rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 313/2002 al concessionario interessato; b) apposita dichiarazione resa, anche per tutti i soggetti indicati al punto 12, dal legale rappresentante del concessionario per il quale viene presentata la domanda di partecipazione alla procedura di integrazione.
Risposta 18:	<p>1. Devono essere presentate tante domande di partecipazione alla procedura di integrazione per quante sono le concessioni che si intende</p>

	<p>integrare.</p> <p>2. a) Si conferma che i contratti dovranno essere adeguati contestualmente alla stipula dell'atto integrativo o al massimo entro i 120 giorni indicati. b) Si ritiene che il consenso dei clienti debba avere ad oggetto il nuovo intero testo contrattuale così come modificato. c) Le eventuali modifiche al contratto sono rimesse alla discrezionalità del concessionario circa i tempi di introduzione delle medesime modifiche, fermo restando l'approvazione dell'Amministrazione.</p> <p>3. La residenza delle infrastrutture tecnologiche di cui all'art. 24 comma 115 lett. e) della legge n. 88 del 2009 deve essere dichiarata nella domanda di partecipazione alla procedura di integrazione e comprovata dalla documentazione di cui al paragrafo 4 n. 9 delle relative istruzioni.</p> <p>4. La risposta è affermativa, fermo restando che la facoltà in parola è riconosciuta a decorrere dalla data di stipula degli atti integrativi da parte di tutti i soggetti interessati.</p> <p>5. La risposta è affermativa.</p>
Domanda 19:	<p>Un concessionario affidatario di concessione per l'esercizio a distanza dei giochi su base sportiva ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. concessionario "Bersani"), oltre a sottoscrivere l'atto integrativo della convenzione, con il versamento di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) più IVA, intende acquisire il diritto alla raccolta a distanza del bingo, completando in tal modo la gamma dei giochi da esso esercitabile. Nel momento in cui decida di integrare la propria concessione con quella del bingo (con la stessa scadenza, quindi, di quella per gli altri giochi a distanza), secondo quanto indicato nella tabella dell'allegato 2 dello schema di atto integrativo della convenzione, sarà tenuto al versamento di un ulteriore canone di concessione fisso di 50.000 euro per il 1° semestre di ogni anno oltre al canone di concessione fisso di 50.000 euro per il 1° semestre di ogni anno già dovuto per gli altri giochi oppure il canone di concessione fisso di 50.000 euro per il 1° semestre sarà unico ed il canone variabile del 2,5% sul compenso maturato sul bingo nei 6 mesi precedenti si andrà solo a sommare al canone variabile del 2,5% del compenso maturato sugli altri giochi?</p>
Risposta 19:	<p>Come indicato nell'allegato 2 all'atto integrativo della convenzione in essere, il canone di concessione dovrà essere versato solo nel caso in cui i concessionari avviino la raccolta dei giochi di cui al comma 11, lettere dalla a) alla e) dell'art. 24 della Legge n. 88 del 2009.</p>
Domanda 20:	<p>La procedura di integrazione della concessione prevede al paragrafo 3, lettera b) che i concessionari di cui all'articolo 38 del d.l. n.223 (c.d.Bersani) potranno commercializzare, a seguito dell'adeguamento e l'acquisizione del diritto del bingo, tutti i giochi di cui all'articolo 24 lettere da a) a f).Pertanto con la medesima concessione potranno essere commercializzati tutti i giochi del portafoglio (compreso il gioco del bingo e l'ippica a totalizzazione "d'agenzia").Attualmente una società esercita la raccolta dell'ippica online per il tramite della concessione c.d. "rinnovata".Poichè tale gioco sarà incluso nella nuova concessione, e commercializzato con la stessa, può evitare la procedura di adeguamento ovvero pur presentando l'istanza di integrazione omettere la prestazione di una garanzia ad hoc?</p>

Risposta 20:	Potrà essere evitata la procedura di adeguamento per la concessione rinnovata che, decorsi 90 giorni dalla data ultima per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione, decadrà dal diritto di raccogliere le scommesse a distanza. Naturalmente, occorrerà superare la verifica tecnica prevista per la tipologia di gioco per la quale viene attuata l'estensione.
Domanda 21:	L'art. 3 ultimo capoverso delle istruzioni della procedura di integrazione prevede che i concessionari che, entro la stipula dell'atto integrativo, presenteranno anche la domanda di concessione, saranno ammessi a proseguire, come titolari di sistema, fino a ulteriori 240 giorni dall'atto integrativo, l'utilizzo del sistema di conti gioco di cui dispongono. Tale circostanza come andrà segnalata da parte del concessionario adeguando?
Risposta 21:	In tutti gli schemi di domanda di partecipazione alla procedura di selezione è presente apposita sezione per la dichiarazione della concessione di cui il soggetto partecipante è eventualmente già titolare.

Domanda 22:	Un soggetto titolare di concessione per l'esercizio delle scommesse in esito alle gare pubbliche espletate nel 1999 che intenda presentare domanda di adeguamento, può adeguare oggetto e importo della garanzia già rilasciata nell'ambito del rapporto concessorio già in essere. Supponendo che tale garanzia sia di 150.000,00 euro, può estendere il solo oggetto di tale garanzia ed effettuare un versamento in numerario dei soli 50.000,00 mancanti per il raggiungimento dei 200.000,00 richiesti? In alternativa può presentare una ulteriore fideiussione per i soli 50.000,00 mancanti, fermo restando l'adeguamento dell'oggetto di quella già vigente da 150.000,00?
Risposta 22:	La risposta è affermativa.
Domanda 23:	Un concessionario per l'esercizio e la raccolta dei giochi pubblici di cui all'art. 38, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con assegnazione del diritto di attivazione della rete di gioco sportivo a distanza: <ul style="list-style-type: none"> • che nell'ambito del corrente rapporto concessorio presta una garanzia, già adeguata per l'anno 2011 rispetto ai criteri previsti dall'art. 20 e dall'allegato 1 dell'attuale convenzione di concessione dell'importo di € 100.000,00, e • che ai fini della soddisfazione delle condizioni per la sottoscrizione dell'atto di integrazione, di cui al decreto direttoriale dell'8 febbraio 2011, intende avvalersi di quanto previsto dall'art. 15, comma 3, dello schema di atto integrativo, deve adeguare l'importo della garanzia fino alla concorrenza dell'unico massimale di € 200.000,00 a copertura cumulativamente degli obblighi di entrambe le predette lettere a) e b)?
Risposta 23:	Il concessionario deve adeguare l'importo della garanzia con la modalità di cui al quesito.
Domanda 24:	Nelle medesime circostanze di cui al precedente quesito, un concessionario che nell'ambito del corrente rapporto concessorio presta una garanzia, già adeguata per l'anno 2011 rispetto ai criteri previsti dall'art. 20 e dall'allegato 1 dell'attuale convenzione di concessione, dell'importo di € 300.000,00 : <ol style="list-style-type: none"> i. deve porre la garanzia prestata per l'intero importo cumulativamente a copertura degli obblighi di entrambe le lettere a) e b) ? Oppure ii. ha diritto a ridurre l'importo della garanzia fino alla concorrenza dei

	due massimali pari entrambi a € 100.000,00 indicati nell'allegato 1 dello schema di atto integrativo di concessione relativamente a ciascuna delle due predette lettere a) e b)?
Risposta 24:	Il concessionario deve utilizzare la garanzia prestata per l'intero importo cumulativamente a copertura degli obblighi di entrambe le predette lettere a) e b).
Domanda 25:	<p>Si fa riferimento ad un concessionario per l'esercizio e la raccolta dei giochi pubblici di cui all'art. 38 comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, titolare del solo diritto di attivazione della rete di gioco sportivo a distanza, che può ottemperare l'obbligo di garanzia di cui all'art. 15 della schema di atto integrativo, a propria discrezione ed indipendentemente dall'importo della garanzia in essere, alternativamente e indifferentemente con la modalità di cui al comma 1 ovvero con la modalità di cui al comma 3 del medesimo art. 15. Nel caso in cui il predetto concessionario abbia scelto la modalità di cui all'articolo 15, comma 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Avrà in ogni caso ottemperato, indipendentemente dai volumi dell'attività di gioco pregressa realizzata, l'obbligo di garanzia prestando una nuova fidejussione che copra cumulativamente, fino alla concorrenza dei massimali relativi alle lettere a) e b) del comma 2, che sono individuati dall'Allegato 1 dello schema di integrazione entrambi nell'importo pari a € 100.000,00? Oppure, b. Il concessionario dovrà prestare una nuova fidejussione che copra cumulativamente fino alla concorrenza dei massimali, relativi alle lettere a) e b) del comma 2, determinati applicando il comma 4 dell'allegato 1 dello schema di integrazione, con riferimento al "prelievo" e alla "giacenza" dell'anno 2010? O di altro periodo, e nel caso quale? c. Nel caso di cui all'alinea precedente, AAMS considererà soddisfacente che sia il concessionario stesso a determinare tali massimali, con riferimento rispettivamente al "prelievo" ed alla "giacenza" calcolati, o anche soltanto stimati bona fide anche secondo l'effettiva disponibilità dei dati necessari relativi all' anno 2010 oppure relativi all'ultime mese e rapportati all'anno eventualmente enunciando i criteri stessi in una nota di accompagnamento alla documentazione fedejussoria?
Risposta 25:	Nel caso prospettato il concessionario potrà prestare una nuova garanzia ai sensi dell'art. 15 comma 1 dello schema di atto integrativo, ma non è esonerato dall'obbligo di adeguare l'importo della garanzia già prestata.
Domanda 26:	Con riferimento ad un concessionario per l'esercizio dei giochi pubblici che in sede di partecipazione alla procedura di integrazione abbia richiesto l'estensione al gioco del bingo a distanza dovrà essere prestata da tale concessionario anche la garanzia di cui all'articolo 11, comma 2 del decreto direttoriale 28 febbraio 2008, a copertura dell'obbligo dei premi al giocatore?
Risposta 26:	La risposta è negativa.